



Ministero della Giustizia

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 4 e 14 dello stesso, che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Visto l'articolo 20 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;

Considerato che il conferimento di funzioni dirigenziali, essendo strettamente legato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, presuppone la valutazione dell'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire gli obiettivi posti dall'Amministrazione;

Vista la legge n. 145 del 2002, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato";

Vista la circolare del Ministro della Funzione Pubblica 31 luglio 2002, concernente "Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza";

Visto il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 con cui è stato emanato il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, riguardante gli indirizzi per la programmazione strategica nonché per le direttive generali per l'attività delle amministrazioni statali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2004, riguardante indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni delle Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;

Visto il D.P.R. 25 luglio 2001 n. 315, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Giustizia;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

Visto il verbale di concertazione sottoscritto con le organizzazioni sindacali il _____ per la definizione dei criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale;

A totale sostituzione dei criteri precedentemente applicati

DISPONE

Art. 1

Principi generali

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale non generale presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione Giudiziaria.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione all'esigenza di assicurare il miglior funzionamento delle strutture amministrative degli Uffici Giudiziari e dell'Amministrazione Centrale, valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
3. Il conferimento dell'incarico avviene sentito il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto

del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del CCNL della dirigenza dell'Area 1 – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, di seguito denominato CCNL.

4. L'individuazione delle risorse umane (anche di livello dirigenziale di seconda fascia), materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale è effettuata - in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001 - dall'organo di governo del Ministero. A seguito di tale adempimento il Direttore Generale del personale e della formazione conferisce gli incarichi dirigenziali in attuazione della procedura di cui all'art. 9 del presente provvedimento.

5. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicati, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto, ove possibile, della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.

6. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL.

7. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo. In ogni caso tali incarichi non possono superare la durata di cinque anni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

8. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale, nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, i dirigenti vengono portati a conoscenza del provvedimento di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile, mediante pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

9. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 2

Conferimento degli incarichi

Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia avviene previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;

b) attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;

c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

Art. 3

Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti

1. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri di cui all'art. 2, lettere a) e b) nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.
2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina, vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere le preferenze, una volta effettuata la procedura di cui all'art. 9, rivolta ai dirigenti già in servizio.
3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, viene effettuato previa verifica dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne.

Art.4

Conferimento di incarichi aggiuntivi

1. Per gli incarichi aggiuntivi di cui agli artt. 60 del CCNL e 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di cui all'art. 58 del CCNL per essere destinati al trattamento economico accessorio.
2. Gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 devono essere prioritariamente conferiti ai dirigenti di ruolo del Ministero. Il ricorso ad esperti o consulenti esterni può avvenire solo nel caso in cui sia stata verificata l'indisponibilità di personale dirigenziale di ruolo.
3. Il conferimento di incarichi aggiuntivi deve essere improntato ai seguenti criteri:
 - competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
 - natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
 - correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL, nei casi previsti;
 - rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.
4. Al fine di garantire la massima efficacia e trasparenza alle disposizioni legislative e contrattuali in materia di incarichi aggiuntivi, il Direttore generale del personale e della formazione provvederà ad istituire una banca dati degli incarichi aggiuntivi conferiti al personale di ruolo.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno verrà fornito alle Organizzazioni sindacali della dirigenza, ai sensi dell'art. 60, comma 6, del CCNL, l'elenco degli incarichi conferiti al personale di ruolo nel corso dell'anno precedente.

Art. 5

Banca dati del personale dirigente

1. Presso la Direzione Generale del personale e della formazione è istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale non generale in cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui

all'art. 60 del CCNL), nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del CCNL.

2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio di accesso individuale.

3. L'aggiornamento della banca dati è assicurato, con cadenza annuale, sia dalla Direzione generale del personale e della formazione che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il curriculum già in possesso dell'Amministrazione, previa attribuzione di apposito codice di accesso.

4. L'Amministrazione si riserva, comunque, di verificare l'esattezza dei dati indicati, anche richiedendo la relativa documentazione agli interessati.

5. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241 del 1990, copia della documentazione contenente i dati indicati al comma 1 è inserita nel rispettivo fascicolo personale.

6. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.

Art. 6

Pubblicità delle posizioni dirigenziali

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito internet *giustizia.it*.

2. Al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso ai posti pubblicati la Direzione Generale del personale e della formazione, dopo aver individuato gli incarichi dirigenziali da ricoprire prioritariamente per prevalenti ragioni di funzionalità organizzativa, ne dà notizia ai dirigenti in servizio, entro i primi 5 giorni di ogni mese, mediante apposizione, accanto ai posti individuati, della data di avvio della procedura per il conferimento dell'incarico, cui si farà riferimento per il computo del termine di presentazione delle domande.

Art. 7

Rinnovo dell'incarico

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del CCNL. In caso di rinnovo non si applica la procedura di cui all'articolo 9.

2. Ferme restando le procedure di mobilità previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, il dirigente che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione e l'amministrazione stessa l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà, ai

sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL, di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

Art. 8

Avvicendamento e revoca degli incarichi

1. Tutti i dirigenti hanno diritto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del CCNL, ad un incarico di funzione dirigenziale.
2. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera f), sulla base dei seguenti elementi:
 - a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
 - b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
 - c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
 - e) rotazione degli incarichi, per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
 - f) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuovo conferimento di incarico.
3. In tutti i casi di attribuzione di incarico diverso non conseguente all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della grave inosservanza delle direttive impartite, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti trasferiti hanno diritto, ad un incarico equivalente, ai sensi dell'art. 62 del CCNL.
4. Per incarico equivalente si intende un incarico cui corrisponde una retribuzione di pari valore economico.
5. Ove non siano disponibili posizioni dirigenziali vacanti di pari fascia retributiva, l'Amministrazione regola gli effetti economici correlati all'attribuzione di un eventuale incarico di importo inferiore sulla base di criteri e termini definiti nella contrattazione integrativa.
6. La medesima disciplina di cui ai precedenti commi si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione, che comportino la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio o una loro diversa graduazione, assicurando al dirigente altro incarico, ove possibile, nella medesima località in cui presta servizio o in una sede limitrofa.
7. La revoca anticipata, rispetto alla scadenza, può avere luogo, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del CCNL, solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
8. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti sindacali appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNQ del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'art. 18 che prevede la riassegnazione del dirigente che riprende servizio alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

Art. 9

Procedura di conferimento e avvicendamento

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:

- Il Direttore Generale del personale e della formazione, individuati gli incarichi dirigenziali da ricoprire, li comunica ai dirigenti in servizio, secondo le modalità previste dall'art. 6;
- i dirigenti interessati, purché rivestano un incarico da almeno un anno, possono presentare richiesta di conferimento di un nuovo incarico entro il termine di 30 giorni dalla data di avvio della procedura per il conferimento dell'incarico apposta accanto alla relativa posizione dirigenziale vacante;
- entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra il Direttore Generale del personale e della formazione valuta l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, utilizzando in tal senso i dati contenuti nella banca dati di cui all'art. 5;
- il Direttore Generale del personale e della formazione adotta, quindi, il provvedimento di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

2. Qualora il ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione Giudiziaria non sia sufficiente a coprire tutte le posizioni vacanti, il Direttore generale del personale e della formazione, verificata l'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne, individua l'ufficio o gli uffici da coprire attraverso il conferimento d'incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 10

Norme transitorie e finali

1. Gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 60 del CCNL sono attribuiti in particolare ai dirigenti di seconda fascia, anche al fine di incrementare il fondo della retribuzione variabile, secondo i criteri di cui all'art. 2 ed in particolare la rotazione degli stessi incarichi, tenuto anche conto dell'entità del compenso degli stessi.

2. In materia di incarichi aggiuntivi c.d. autorizzati, di cui all'art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ovvero da soggetto privato è effettuata dalla Direzione Generale del personale e della formazione, entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica di situazioni di incompatibilità o di conflitto dell'attività oggetto di richiesta di autorizzazione con l'attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma,

IL MINISTRO